



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO



Opera Universitaria di Trento

NORME DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI PROMOSSE DA COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Approvate dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Trento il 12 giugno 2013
e dal Consiglio di amministrazione dell'Opera Universitaria il 3 luglio 2013



Norme di intervento per il sostegno delle attività culturali e sociali promosse da cooperative e associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Trento

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	2
Art. 2 - Soggetti richiedenti e tipologie di intervento.....	2
Art. 3 - Commissione paritetica.....	2
Art. 4 - Contributo annuale di gestione	3
Art. 5 - Domanda ed assegnazione dei fondi.....	3
Art. 6 - Spese ammesse	3
Art. 7 - Liquidazione contributi	4
Art. 8 - Promozione delle iniziative.....	4
Art. 9 - Disposizioni finali.....	4

Art. 1 - Finalità

1. L'Opera Universitaria, di seguito denominata "Opera", intende prevedere, ai sensi della L.P. 24.05. 1991 n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" e successive modificazioni, forme di incentivazione delle attività culturali, editoriali, ricreative, turistiche e sportive promosse da associazioni e da cooperative studentesche.
2. L'Università degli Studi di Trento, di seguito denominata "Università", e l'Opera, nel rispetto delle Norme di attuazione recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi (D.Lgs 18.07.2011 n. 142), e tenuto conto del D.Lgs 29.03.2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio", adottano le presenti norme che definiscono le modalità e i principi per il finanziamenti da assegnare annualmente alle associazioni/cooperative di studenti dell'Università.
3. Nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra l'Università e l'Opera verranno stabilite le risorse da destinare ai finanziamenti a sostegno delle attività culturali e sociali promosse da cooperative e associazioni studentesche. Università e Opera potranno inoltre finanziare autonomamente iniziative che venissero ritenute meritevoli.

Art. 2 - Soggetti richiedenti e tipologie di intervento

1. La domanda di contributi per le attività sociali e culturali può essere presentata
 - a) da associazioni/cooperative di studenti costituite ove richiesto dalla normativa vigente con atto pubblico, a cui annualmente sarà richiesto di ricevere il sostegno di almeno 50 studenti dell'Ateneo;
 - b) da associazioni/cooperative di dottorandi costituite ove richiesto dalla normativa vigente con atto pubblico, a cui annualmente sarà richiesto di ricevere il sostegno di almeno 15 dottorandi dell'Ateneo.
2. Al fine di poter presentare domanda l'associazione/cooperativa deve aver preventivamente presentato presso l'Università:
 - a) copia del proprio statuto
 - b) copia dell'atto costitutivo, nel quale sia indicata la propria sede legale
 - c) copia dell'elenco dei soci, da cui risulti che almeno i 2/3 siano studenti dell'Università di Trento. Tenuto conto di quanto al comma 1, non è previsto un numero minimo di soci per poter presentare domanda di accreditamento.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione/cooperativa, il quale deve essere iscritto all'Università di Trento; se laureato o dottore di ricerca, non deve aver conseguito il titolo da più di 2 anni.
4. Le associazioni/cooperative devono tenere costantemente aggiornato il registro dei soci, da esibire a richiesta di Università e/o Opera.
5. Gli interventi a sostegno delle attività culturali e sociali di cooperative e associazioni studentesche sono costituiti da:
 - a) contributo annuale di gestione;
 - b) finanziamento di iniziative.

Art. 3 - Commissione paritetica

1. Le domande al fine dell'eventuale finanziamento verranno valutate da una Commissione paritetica composta da:
 - a) 4 studenti, di cui due scelti dal Consiglio degli Studenti fra i suoi componenti e due scelti fra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione di Opera;



Norme di intervento per il sostegno delle attività culturali e sociali promosse da cooperative e associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Trento

- b) 2 docenti individuati da Università, il cui mandato dura quattro anni;
 - c) 2 docenti individuati da Opera fra i componenti del Consiglio di amministrazione.
2. La Commissione, nominata con Decreto Rettorale previa deliberazione dei competenti organi di Opera per quanto di competenza, è coadiuvata per l'attività istruttoria e attuativa, da personale amministrativo di Università e/o Opera.
 3. Il Presidente viene eletto tra i docenti membri della Commissione a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica due anni. Il mandato può essere rinnovato.
 4. La Commissione delibera sulle richieste di finanziamento a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
 5. Il Direttore dell'Opera, preso atto del verbale della Commissione, dispone con proprio provvedimento l'assegnazione dei finanziamenti che vengono comunicati alle associazioni/cooperative di regola entro 30 gg. dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

Art. 4 - Contributo annuale di gestione

1. La domanda per il contributo annuale di gestione deve essere presentata a Opera a firma del legale rappresentante dell'associazione/cooperativa o da un suo delegato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello relativo al contributo. Tale termine non viene applicato alle associazioni/cooperative che presentano domanda per la prima volta.
2. La Commissione nello stabilire l'ammontare del contributo annuale di gestione può tenere conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) numero di iniziative realizzate nell'anno precedente;
 - b) valore complessivo del contributo erogato l'anno precedente;
 - c) partecipazione in termini di pubblico alle iniziative svolte;
 - d) modalità di diffusione dell'iniziativa.

Art. 5 - Domanda ed assegnazione dei fondi

1. Alle iniziative oggetto di sostegno finanziario di regola accedono tutti gli studenti dell'Ateneo.
2. La Commissione stabilisce i criteri generali per il finanziamento delle iniziative.
3. La domanda per il finanziamento delle iniziative, deve essere presentata ad Opera a firma del legale rappresentante dell'associazione/cooperativa o suo delegato due volte all'anno nei seguenti termini: entro il 30 novembre dell'anno precedente per le iniziative da realizzare entro il primo semestre, entro il 31 maggio per le iniziative da realizzare entro il secondo semestre. La domanda, che deve essere redatta su appositi moduli predisposto da Opera/Università, dovrà indicare gli elementi essenziali per le iniziative, tra le quali, per esempio:
 - a) il programma dettagliato delle iniziative per cui si richiedono i contributi;
 - b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa;
 - c) i nominativi degli interventori e i relativi curricula;
 - d) le attrezzature e gli impianti che si intendono utilizzare e i relativi costi;
 - e) la designazione di un referente e del suo supplente;
 - f) la dichiarazione del rappresentante legale riguardante eventuali richieste di contributo inoltrate per le stesse iniziative presso altri enti pubblici o privati.
4. In via straordinaria la Commissione può accogliere al di fuori delle scadenze prefissate richieste di finanziamento opportunamente motivate e corredate della documentazione prevista al comma 3 del presente articolo.

Art. 6 - Spese ammesse

1. I finanziamenti concessi per le iniziative potranno essere utilizzati soltanto per le seguenti voci:
 - a) spese di stampa e pubblicità;
 - b) spese per affitto locali e per impianti tecnici di diffusione, registrazione, allestimento scenografico, ecc. utilizzando prioritariamente, se disponibili e idonei, gli spazi di Università e/o di Opera;
 - c) spese per ospitalità degli interventori, quando siano esterni all'Università di Trento;
 - d) spese per vitto e alloggio, preferibilmente presso le strutture dell'Opera. Se non è possibile l'utilizzo di tali strutture, la Commissione stabilirà un importo massimo entro cui riconoscere le spese di cui al presente punto;
 - e) spese di viaggio da effettuarsi prevalentemente con mezzi pubblici;



Norme di intervento per il sostegno delle attività culturali e sociali promosse da cooperative e associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Trento

- f) compensi per prestazioni artistiche;
- g) altre spese ritenute idonee dalla Commissione per la realizzazione dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento.

Art. 7 - Liquidazione contributi

1. Le iniziative ammesse a finanziamento dovranno essere rendicontate entro 30 giorni dal termine di ogni singola iniziativa. La mancata presentazione da parte del responsabile legale dell'associazione/cooperativa del rendiconto e della relazione conclusiva (con copia del materiale pubblicitario esposto) comporta la restituzione dell'eventuale anticipo già incassato.
2. I contributi concessi saranno liquidati in base alla documentazione delle spese sostenute e nei limiti del finanziamento approvato.
3. Le associazioni/cooperative saranno comunque tenute alla restituzione delle somme eventualmente rimosse e non spese o non adeguatamente supportate da idonea documentazione o relazione.
4. Per ogni singola iniziativa la Commissione può stabilire nei criteri generali l'importo massimo delle spese non documentabili. Rispetto a queste ultime, spetta all'associazione/cooperativa provvedere alla autocertificazione delle spese sostenute presentando apposito modulo fornito da Opera.
5. La Commissione, ove le Associazioni violino quanto espressamente indicato nelle presenti norme, può decidere di:
 - a) escludere l'Associazione dalla possibilità di presentare ulteriori richieste di finanziamento sino alla regolarizzazione della violazione;
 - b) disporre la revoca del finanziamento già erogato in caso di particolare gravità della violazione.

Art. 8 - Promozione delle iniziative

1. Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate devono riportare i marchi dell'Opera e dell'Università, nel rispetto della loro identità visiva, secondo le indicazioni dei rispettivi Uffici comunicazione.
2. Alle iniziative finanziate dovrà essere data da parte delle associazioni organizzatrici la più ampia diffusione possibile verso gli studenti, per favorirne la partecipazione.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Le presenti Norme sono approvate dai competenti Organi di Governo dell'Università e dell'Opera e si applicano a partire dalle richieste relative al primo semestre 2014.